

(TESTO COORDINATO)

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010. (Capo III – Sezione II)

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico

Art.1 (art. 31)

(Finalità della legge)

1 - La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo di cui **alla legge 29 marzo 2001, n. 135 e al DPCM 13 settembre 2002**, la professione del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2

(Delega alle Province)

1 - Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e quelle delle associazioni senza scopo di lucro, fatte salve quelle esercitate direttamente dalla Regione, così come stabilito negli articoli successivi.

Art. 3 (art. 32)

(Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1 - Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2 - Sono connesse all'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo le seguenti attività:

- a. la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
- b. l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
- c. l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
- d. la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive (**parole soppresse**: "di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1993, n. 217") dei servizi di

- ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- e. l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
 - f. la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

3 - Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n° 1084, nonché ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma della Legge 29 luglio 2003, n. 229).

Art. 4

(Altre attività)

1 - Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, possono svolgere nell'ambito delle norme che regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all'attività turistica:

- a. - l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- b. - l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- c. - la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- d. - il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- e. - le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f. - la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;
- g. - la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- h. - l'organizzazione di convegni e congressi.

2 - Le Agenzie di Viaggio sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.

Art. 5 (art. 33)

(Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1 - Chi intenda aprire un'agenzia di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, deve inoltrare alla Provincia territorialmente competente apposita dichiarazione di inizio attività, in seguito denominata D.I.A., ai sensi dell'art. 19, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno, n. 69, specificandone il periodo ove si tratti di attività stagionale.

2 - Il dichiarante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 245 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve indicare su apposita modulistica predisposta dalla Direzione Regionale competente e trasmessa alle Province:

- a – le complete generalità, la cittadinanza e la residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa, unitamente al codice fiscale o partita Iva;
- b - le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia e il tipo di rapporto lavorativo con carattere di esclusività;
- c - l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
- d - la denominazione proposta, a seguito del parere positivo della Provincia, ai sensi del DPCM 13 settembre 2002;
- e – il carattere annuale o stagionale dell'attività
- f – la mancanza di condanne penali a suo carico che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- g – di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento e insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato.

3 – Il dichiarante deve allegare:

- a – copia di avvenuto versamento della cauzione prevista dall'art. 11 (L.R. 1/1998);
- b – polizza assicurativa prevista dall'art. 12 (L.R. 11/1998);
- c – autodichiarazione di impegno a far pervenire annualmente alla Provincia la documentazione sull'avvenuto pagamento del premio di cui alla lett. b;
- d – planimetria dei locali;
- e – copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali con dichiarazione di conformità all'originale depositato nell'Ufficio del Registro;
- f – fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro;
- g – copia del certificato di agibilità con dichiarazione di conformità all'originale rilasciato dal Comune o, se non reperibile, certificato di agibilità in originale redatto da un tecnico abilitato secondo le norme del relativo regolamento edilizio comunale;
- h – qualora trattasi di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, tra i cui scopi deve essere prevista anche la gestione di agenzie di viaggio, con dichiarazione di conformità all'originale depositato negli uffici della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- i – autocertificazione relativa ai requisiti di ciascuno degli amministratori della Società;
- j – dichiarazione di assenso di eventuali ulteriori legali rappresentanti al fatto che la denuncia di inizio di attività sia sottoscritta dal dichiarante;
- k – certificazione attestante che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e smi;
- l – soltanto in caso di cambio di titolarità, dichiarazione del cedente che non sussistono pendenze derivanti dal precedente esercizio delle attività dell'agenzia.

4 – Qualora l'agenzia operi esclusivamente in via telematica non sono necessari i requisiti relativi ai locali.

5 – Per l'apertura delle agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di inizio di attività, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali che

possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

6 – L'attività deve iniziare immediatamente o comunque entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna della D.I.A. o alla sua spedizione tramite lettera raccomandata A.R.

Art. 5 bis

(Controlli)

1 – Entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, la Provincia è tenuta a verificare il contenuto della D.I.A. in ordine alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge

2 – Ove sia possibile integrare la documentazione richiesta la Provincia fissa il termine di 30 giorni per l'integrazione; la mancata integrazione nei termini comporta la notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

3 – In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e dei requisiti di legge, la Provincia adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

4 – Tuttavia, ove sia possibile conformare l'attività dell'agenzia alla normativa vigente, la Provincia ordina la sospensione dell'attività e assegna un termine non inferiore a 30 giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, la Provincia ordina la cessazione dell'attività.

Art. 5 ter

(Casi che non richiedono la dichiarazione di inizio attività)

1 – Le Agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione alla Provincia di competenza.

2 – Per l'apertura di filiali o succursali di un'agenzia di viaggi e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'U.E. non occorre dichiarazione di inizio attività, ma è necessario inoltrare apposita comunicazione alla Provincia competente con allegati planimetria dei locali ed elenco delle principali attrezzature di cui si intende dotare l'agenzia, al fine di permettere la verifica dell'indipendenza e dell'esclusività dei locali stessi. La Provincia deve effettuare la suddetta verifica entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione.

3 – Espletata la verifica prevista dal comma 2, la Provincia ne comunica l'esito positivo all'interessato e alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale. In caso di esito negativo, la Provincia attiva il procedimento previsto dall'art. 5 bis.

Art. 5 quater

(Elenco delle Agenzie di viaggio)

1 - Le agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna Provincia dove ha sede l'agenzia o la filiale, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento.

2 – Nell'elenco di cui al comma 1, che ha valore ricognitivo e informativo, sono riportati per ogni agenzia i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività, al nome del titolare o alla ragione sociale in caso di società, al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla Provincia ai sensi della presente legge.

3 – Ciascuna Provincia provvede ad inserire in tempo reale nell'apposito programma informatico, predisposto dal Dipartimento del Turismo al fine di evitare la ripetizione di denominazioni già esistenti, i dati relativi alle nuove agenzie operanti e alle filiali o succursali delle stesse agenzie o di altre già operanti nel territorio nazionale o in quello di altri Stati dell'Unione Europea, altresì comunicando le avvenute variazioni e cancellazioni.

4 – Ogni modificazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica che società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in Comune di altra Provincia, comporta l'invio di nuova dichiarazione di inizio attività; per le altre modificazioni è sufficiente una mera comunicazione alla Provincia che provvede all'aggiornamento dei dati mediante annotazione.

5 – Ciascuna Provincia invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il proprio elenco, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, alla Direzione regionale competente in materia di turismo, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione di attività e cancellazione delle agenzie. L'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Abruzzo.

Art. 6 – ABROGATO (art. 35)

Art. 7 – ABROGATO (art. 35)

Art. 8 – ABROGATO (art. 35)

Art. 9 – ABROGATO (art. 35)

Art. 10

(Tasse di concessione)

A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più dovute le tasse di concessione regionale per aprire e condurre agenzie di viaggio. (art. 6, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24)

Art. 11 (art. 36)

(Cauzione)

1 – La cauzione è versata, a pena di divieto di inoltro della D.I.A. alla Provincia entro trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

2 – L'importo della cauzione o della fideiussione può essere soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta Regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3 – In caso di mancato versamento dell'integrazione conseguente alla revisione degli importi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta, la Provincia dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia fino all'avvenuto adempimento, che dovrà comunque verificarsi entro i successivi sessanta giorni dall'avvenuto provvedimento di sospensione, pena la chiusura dell'agenzia.

4 – La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento della Provincia, non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.

5 – L'esercizio di una filiale o succursale di un'agenzia di viaggio e turismo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.

6 – Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della Provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione erogata.

7 – La Provincia trattiene le somme acquisite a titolo di sanzioni.

Art. 12 (art. 37)

(Assicurazione)

1 - Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione o invio della dichiarazione di inizio attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n° 1084, nonché del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229".

2 - Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

3 - L'agenzia invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività **dichiarata**.

4 - La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività **dichiarata** **gli eventuali** nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal primo comma.

Art. 13 (art. 38)

(Redazione dei programmi di viaggio)

1 - I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per **l'estero**, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

a - il soggetto produttore o organizzatore;

b - le date di svolgimento;

c.- la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d - le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e - la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di confort;

f - i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g - le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h - il periodo di validità del programma;

i - gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 12, con l'indicazione dei rischi coperti;

j - il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite **entro cui l'utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi**;

k. gli estremi **della dichiarazione di inizio attività**;

l - le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;

m - la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione di cui all'art. 3 della presente legge e della direttiva

90/314/CEE, così come recepita dal Decreto Legislativo 17.03.1995, n° 111. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

2 - Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

3 - Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla Provincia, con lettera raccomandata, bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire alla agenzia di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate.

4 - La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi verificati dalla Provincia.

5 - Trascorso il termine di cui al precedente comma 4) dal ricevimento delle pubblicazioni da parte della Provincia, senza rilievi, la diffusione si intende autorizzata.

6 - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i programmi diffusi esclusivamente su reti telematiche.

Art. 14 (art. 39)

(Uso della denominazione e orario di apertura al pubblico)

1 - La denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che **operano sulla base delle disposizioni della presente legge**.

2 - Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve comunicare alla Provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa resterà chiusa. In caso di variazione è necessaria una nuova comunicazione.

3 - L'agenzia di viaggio è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 15 (art. 40)

(Chiusura temporanea dell'agenzia)

1 - Il titolare **dell'impresa** che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, ne deve informare la Provincia con lettera raccomandata indicando i motivi e la durata della chiusura. Per periodi superiori la sospensione deve essere autorizzata dalla Provincia.

2 - In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

2 bis – La Provincia deve immediatamente aggiornare la banca dati “Infotrav” con l’inserimento dei dati della chiusura temporanea dell’agenzia e della sua durata.

Art. 16 (art. 41)

(Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione)

1 - Per l’organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo e loro filiali o succursali operanti ai sensi della presente legge devono osservare le disposizioni in materia.

2 - I titolari delle agenzie di viaggio e turismo devono organizzarsi con tariffe, servizi e modalità di esercizio diversi dai concessionari delle autolinee stesse. L’elenco dei partecipanti ai viaggi, gite ed escursioni dovrà di volta in volta, essere depositato presso l’agenzia e tenuto a bordo dall’accompagnatore a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 17

(Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico)

1 - Le imprese che, esercitando l’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l’organizzazione dei viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art 18 (art. 42)

(Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all’albo regionale)

1 - La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all’albo regionale disciplinato dalla presente legge.

2 – Chiunque intenda esercitare la professione di direttore tecnico invia alla Regione Abruzzo, Direzione competente in materia di turismo, apposita dichiarazione di inizio dell’attività (in seguito D.I.A.), ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 2°, ultimo periodo, come da ultimo novellato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, specificando il requisito professionale applicabile.

3 – La Direzione regionale competente in materia di turismo provvede ad espletare le necessarie verifiche.

4 – I requisiti che consentono l’esercizio dell’attività professionale sono i seguenti:

a – superamento degli esami abilitanti all’esercizio della professione espletati secondo le modalità previste dalla presente legge;

b – superamento degli esami conclusivi di corsi abilitanti all’esercizio della professione di almeno 400 ore organizzati o autorizzati dalla Regione Abruzzo

c – possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione o Provincia autonoma, o iscrizione all’Albo della Regione di provenienza;

d – soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 4, 2° comma, lettere a), b), c) e d) e 3° comma del D. Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

5 – Il dichiarante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve inoltre attestare:

- 1) di essere in possesso di taluno dei requisiti sopra richiamati, con espresso riferimento ad una delle condizioni previste dall'art. 4 secondo comma, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.**
- 2) di non aver subito condanne o di non avere in corso procedimenti giudiziari a suo carico e di non essere soggetto alle misure di polizia di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931.**

6 - Ai Direttori tecnici provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea non iscritti ad Albi di altre Regioni o Province autonome, che vogliono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

7 – Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286".

8 – Sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che risultino comunque iscritti all'albo sulla base della precedente disciplina in materia.

9 – L'Albo regionale dei direttori tecnici viene pubblicato sul BURA e aggiornato ogni anno.

10 – Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.

Art. 19

(Esame di abilitazione)

1 - Ai fini della ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a - diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

b - aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso agenzie di viaggio e turismo, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto

delle imprese di viaggio e turismo o, in alternativa, essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- b 1) laurea in scienze turistiche;
- b 2) diploma universitario in materia turistica;
- b 3) laurea breve in materia turistica;
- b 4) attestato di partecipazione ad un Master universitario su materie turistiche ed avvenuto superamento dei relativi esami;
- b 5) attestato di qualifica di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 conseguito al termine di un corso post-diploma di almeno 400 ore, i cui programmi comprendano tra le materie di studio le discipline di cui all'art. 21 della L.R.1/1998;
- b 6) diploma di cui alla lettera a) rilasciato dai seguenti istituti:
 - b 6.1) istituti tecnici per il turismo;
 - b 6.2) istituti professionali per il turismo;

c - non aver riportato condanne penali.

2 - I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando, a cadenza biennale, da emanarsi a cura della Giunta regionale.

Art. 20 (art. 43)

(Domanda di partecipazione all'esame)

1 - Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione inoltrano domanda alla Regione Abruzzo –Direzione regionale competente in materia di turismo comprensiva delle seguenti autodichiarazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita;**
- 2) luogo di residenza;**
- 3) cittadinanza di appartenenza;**
- 4) titolo di studio posseduto;**
- 5) assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;**
- 6) godimento dei diritti civili e politici;**

2 – Devono, altresì dichiarare:

- a) in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo.**
- b) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerente l'esame e il recapito telefonico.**

Art. 21

(Prove di esame)

1 - L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo consiste:

prima prova scritta

- a) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) principi di legislazione turistica;
- c) geografia turistica;

seconda prova scritta

traduzione di una lettera a contenuto commerciale in lingua inglese.

Prova orale

colloquio sulle materie delle prove scritte e in un'ulteriore lingua straniera scelta dal candidato.

Art. 22 (art. 44)

(Commissione d'esame per direttore tecnico . di agenzia di viaggio)

1 - La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:

- a) un dirigente regionale del settore Turismo, in qualità di presidente;**
- b) un esperto di legislazione turistica che può essere lo stesso presidente;**
- c) un docente di geografia;**
- d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato.**

2 - Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla categoria C.

3 - Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

4 - La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta Regionale, può essere confermata una sola volta.

5 - La Giunta Regionale determina in ogni bando di esame il trattamento economico spettante ai componenti la Commissione esaminatrice, ivi compreso il segretario.

6 - Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio medio di almeno sette decimi.

7 - Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, il candidato deve riportare nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi.

8 - Il mancato superamento delle prove scritte, come pure la valutazione inferiore a sei decimi nella prova orale formeranno oggetto di un sintetico giudizio da parte della commissione.

9 - La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni.

10 - Una volta concluse le prove orali, la Commissione rimette al Settore Turismo gli elaborati scritti, i processi verbali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, con le relative votazioni.

Art. 23 (art. 45)

(Attestato di idoneità)

1 - Il competente Servizio della Direzione Turismo, accertata la regolarità del procedimento, e verificato che il candidato era in possesso dei requisiti per la partecipazione, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato un attestato di idoneità.

2 - La verifica di cui al comma 1 va espletata sulle autocertificazioni comprese nella domanda di partecipazione e indicate dall'art. 20, comma 1.

Art. 24

(Vigilanza e controllo)

1 - Spettano alla Provincia competente per territorio le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di P.S. a ciò proposte secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Ai funzionari all'uopo incaricati deve essere consentito l'accesso ai locali e alla documentazione delle agenzie di viaggi e delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.

3 - La Provincia può avvalersi per l'acquisizione di notizie sul funzionamento delle predette organizzazioni anche degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

Art. 25 (art. 46)

(Associazioni nazionali senza scopo di lucro)

1 - Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 7, comma 9, della legge 29 marzo 2001, n. 135 che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza **la dichiarazione** di cui all'art. 5 della L.R. 1/11998.

2 - Per poter svolgere l'attività le Associazioni devono dimostrare alla Provincia competente per territorio, di possedere i seguenti requisiti:

a) perseguimento di almeno una delle finalità indicate al comma 1;

- b) assenza di qualsiasi forma di lucro, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
- c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
- d) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

3 - Le Associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del **D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206**.

4 - La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio va inviata annualmente alla Provincia competente per territorio.

5 - Il responsabile organizzativo a livello nazionale deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici, competente per territorio.

6 - Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle articolazioni territoriali.

7 - L'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione.

8 - Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle attività e sono tenute, altresì, a comunicare le eventuali variazioni a detti programmi.

9 - In tali programmi devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

10 - Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse alla Provincia prima della diffusione per la verifica della conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge.

11 - Le insegne poste all'ingresso degli uffici delle associazioni, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

Art. 26 (art. 47)

(Organizzazione di viaggi in forma non professionale)

1 - L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, comunità religiose, **istituti scolastici** aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge, purchè il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle 48 ore.

Art. 27 (art. 48)

(Uffici di biglietteria)

1 - Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione Abruzzo, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, in tal caso dette imprese dovranno **osservare quanto previsto dall'art. 5.**

2 - Non sono soggetti ,altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o associazioni di operatori della ricettività.

Art. 28 (art. 49)

(Sospensione dell'esercizio)

1 - La Provincia dispone la sospensione dell'esercizio:

- a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;**
- b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 11, comma 3, all'aumento del deposito cauzionale;**
- c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti e i fornitori.**

2 - Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3 - La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti.

4 - Viene altresì sancita la chiusura dell'agenzia quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 1 ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.

Art. 29

(Sanzioni amministrative)

1 - Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato n. 1, previa contestazione delle infrazioni rilevate.

2 - In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato n. 1 sono raddoppiate.

3 - L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21.11.1981, n° 689.

4 - Le Province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 30

(Norma transitoria)

1 - La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

2 - Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia di viaggio e turismo autorizzate con precedenti leggi devono inviare alla Provincia competente per territorio la documentazione atta a comprovare la natura del rapporto tra l'agenzia e il direttore tecnico, tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18. Le agenzie di viaggio e turismo già autorizzate devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, a pena di decadenza dell'autorizzazione in possesso.

Art. 31

(Norma abrogativa)

Il titolo I della L.R. 14 luglio 1987, n° 39 è abrogato, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 339 dell'8 ottobre 2001.

Sono altresì abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.

Art. 32

(Spese per l'esercizio delle funzioni delegate)

La Regione eroga annualmente agli Enti delegati i fondi per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, in relazione al numero delle agenzie funzionanti in ciascuna provincia.

Art. 33

(Urgenza)

1 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2 – La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

ALLEGATO A

Prospetto delle sanzioni amministrative di cui all'art. 29 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico"

Prospetto delle sanzioni amministrative		
a)	Chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli artt. 25, 26 e 27	da € 1.033,00 a € 5.165,00
b)	Inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 3 della L.R. 1/1998 senza aver ottenuto la prescritta dichiarazione di inizio attività, con esclusione delle filiali o succursali	Da € 5.165,00 a € 15.494,00
c)	Pubblicazione e/o diffusione di programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall'art. 13, non conformi alla bozza di stampa inviata alla Provincia o non adeguata ai rilievi della Provincia medesima, ovvero che violino il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio	Da € 516,00 a € 2.582,00
d)	Modifica, in assenza di comunicazione alla Provincia, della ubicazione dei locali dell'agenzia di viaggio all'interno della provincia medesima	€ 516,00
e)	Inosservanza dell'orario di apertura comunicato alla Provincia	Da € 258,00 a € 1.033,00
f)	Mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività nei locali dell'agenzia di viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata alla Provincia con il visto dell'Amministrazione Provinciale	€ 516,00
g)	Mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni	Da € 2.582,00 a € 7.747,00
h)	Violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del Direttore Tecnico in	Da € 2.582,00 a € 7.747,00

	favore di un'unica Agenzia	
i)	Mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico	Sospensione dell'esercizio
l)	Svolgimento delle attività di Direttore Tecnico da parte di soggetti non iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 18, fatto salvo il caso previsto dall'art. 18, comma 8.	Da € 5.165,00 a € 10.329,00
m)	Associazione di cui all'art. 25 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati	Da € 2.582,00 a € 7.747,00
n)	Mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci	€ 5.165,00
o)	Mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 12	Cessazione attività
p)	Svolgimento di attività di organizzazione di viaggi da parte di Associazioni di cui all'art. 25, che non abbiano inviato il programma annuale alla Provincia	€ 516,00
q)	Dichiarazioni false e mendaci in relazione a quanto previsto dall'art. 18, commi 4 e 5	Da € 2.582,00 a € 7.747,00 + cancellazione dall'albo regionale dei direttori tecnici + denuncia penale
r)	Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 26 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore)	€ 516,00